



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Caserta, in funzione di giudice del lavoro, dott. Maria

Lucantonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 2.2.1999, nella causa iscritta al n.708/94
R.G. e vertente

TRA

Feola Nisetto Lorenzo, Bobbio Luca, Negro Vincenzo, Farina Francesco,
Russo Raffaele, Monfreda Massimo, Varricchio Gianni, Rossano Nicola,
rappresentati e difesi, come da mandato a margine dell'atto introduttivo,
dagli avv.ti G.Fusco, I.Iodice e C.Mariano, con i quali eleggono domicilio,
in Caserta, Traversa di via E.Ruggiero (parco Verde).

RICORRENTI

E

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t, domiciliato per legge
presso l'Avvocatura dello Stato, in Napoli, via Diaz n.11

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 9.3.94 gli istanti domandavano dichiararsi a
tempo indeterminato il rapporto intercorso con la convenuta
amministrazione, con ogni conseguenza di legge

A sostegno della propria pretesa esponevano:

Sent. n. 106/99
Cron. n. 343

... G. Fusco

1. 1 copia esecut.

2. 1 copia autent.

Tratta, 17-3-99

-di avere tutti lavorato alle dipendenze della convenuta amministrazione, in qualità di insegnanti di educazione fisica, senza soluzione di continuità presso la Scuola Sottufficiali "Mario Anelli"-Aeronautica Militare in Caserta, ciascuno per i periodi di cui in ricorso al punto a), in forza di convenzioni scritte rinnovate di anno in anno, in regime di subordinazione a tutti gli effetti,

-di avere ciascuno di essi, per l' anno scolastico 1993/1994, ricevuto comunicazione del mancato rinnovo, per il futuro, delle indicate convenzioni, in forza dell' art 11 della "convenzione" relativa all' insegnamento che, per l' anno indicato, prevedeva una riduzione numerica delle convenzioni da stipulare ,

che a tutti loro, che pure avevano manifestato intenzione in tal senso, era stato impedito di continuare l' attività di insegnamento e la percezione della retribuzione in seguito alle comunicazioni ora indicate.

La convenuta amministrazione, ritualmente citata, non si costituiva ed in corso di causa ne veniva dichiarata la contumacia.

Espletata la fase istruttoria, all' udienza del 2.2.1999 sulle rinnovate conclusioni la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va poi nel merito accolta, poichè dall' espletata istruttoria e dall' esame dei documenti allegati al ricorso é emersa l' esistenza di un rapporto di lavoro tra gli istanti tutti e la convenuta, così come descritto in ricorso, con le caratteristiche proprie della subordinazione: i testi escussi, infatti hanno integralmente confermato le circostanze dedotte nell' atto introduttivo, in ordine alle modalità di espletamento dei rapporti per cui è causa, quali la predeterminazione della retribuzione, la soggezione dei docenti al potere direttivo dell' amministrazione convenuta , del potere

disciplinare della stessa: tali elementi, inoltre, sono richiamati anche nella "convenzione" cui si fa riferimento. L'istruttoria ha inoltre confermato la continuità dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio

Quanto al termine apposto alle singole convenzioni, questo, nell'economia dei rapporti di lavoro così inquadrati, è da considerarsi come non apposto, perché altrimenti in violazione dell'art 2 L230/62

Alla luce di tali risultanze, dunque, la domanda merita accoglimento, ed i rapporti di lavoro tra la convenuta e gli istanti vanno considerati a tutti gli effetti a tempo indeterminato, e perciò ancora in essere, non essendone possibile la risoluzione con la semplice comunicazione di mancato rinnovo della convenzione. I rapporti indicati vanno quindi ripristinati, con ogni conseguenza di legge


Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

così provvede: dichiara la natura a tempo indeterminato dei rapporti intercorsi tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta, e di conseguenza la condanna la ripristino degli stessi con ogni conseguenza di legge
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in lire 2.500.000, di cui lire 2.000.000 per onorari


Caserta, 2.2.1999

Il Collegio
(Messa Riccio)




Il Cancelliere
Dott. Antonina Cancellaria

2.3.99




IL PRETORE
Il Pretore
don. ssa. ...



TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
E' copia conforme all'originale.

Caserta. 20.1.UG. 2000



CER

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
Sezione Appello - Lavoro

Il sottoscritto Collaboratore di Cancelleria
CERTIFICA
che avverso la suesesa sentenza non è
stato proposto appello.
S. Maria C. V., 20-7-2000

Il Collaboratore di Cancelleria

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Necce Teresa



CERTIFICATO N.....

**CORTE DI APPELLO
NAPOLI**
Sezione Controversie di
Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

Visto il ruolo generale dei ricorsi in appello di questa Sezione

SI CERTIFICA

che avverso la sentenza N° 106/99 emessa dal Pretore di Caserta

di

il 2/2/1999 e depositata il 2/3/99

tra Franco francese c/ Ministero Difesa

alla data odierna non risulta essere stato depositato il ricorso in appello.

Si rilascia il presente certificato, per gli usi consentiti, a richiesta dell' Avv.....

dell'interessato G. Francesco Ferraro

Esente da diritti (art. 10 L. 553/73).

Napoli, li 24 LUG. 2000 ore 10,20

L'OPERATORE



IL FUNZIONARIO
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(dr. Elio Carlini)

[Handwritten signature]